

Illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione a fronte dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica per un progetto eolico

T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. V 11 novembre 2024, n. 3107 - Tenca, pres.; Illuminati, est. - (*Omissis*) (avv.ti Giuliani, Narducci, Ostan) c. Regione Siciliana Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Energia (Avv. distr. Stato).

Ambiente - Illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione a fronte dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica per un progetto eolico.

(*Omissis*)

Con ricorso depositato il 22.3.24 la -OMISSIS-ha chiesto di: 1. accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio mantenuto dall'Amministrazione in risposta all'istanza per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica; 2. condannare l'Amministrazione a procedere rapidamente alla definizione del procedimento, come stabilito dall'art. 12, commi 3 e 4 del D.Lgs. 387/2003; 3. nominare, in caso di ulteriore silenzio, un Commissario *ad acta*, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.a., per agire in sostituzione dell'Amministrazione.

A fondamento del ricorso proposto, la ricorrente ha dedotto:

in punto di fatto che: *i*) in data 20 dicembre 2019, la -OMISSIS-presentava istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per un progetto eolico denominato "-OMISSIS-", ottenendo pareri positivi sia dal Ministero dell'Ambiente sia dal Ministero della Cultura; *ii*) a seguito dell'esito favorevole della procedura di VIA, la Società presentava istanza al Dipartimento Energia della Regione Siciliana il 28 giugno 2023 per l'Autorizzazione Unica (AU), necessaria alla realizzazione del progetto; *iii*) nonostante i termini di legge, il Dipartimento non convocava la Conferenza dei Servizi entro i 30 giorni previsti, generando un ritardo ingiustificato e violando le disposizioni sulla procedura semplificata; *iv*) in data 1 dicembre 2023, il Dipartimento richiedeva tardivamente alla società di ripresentare la documentazione in un formato diverso; la società ottemperava a tale richiesta il 20 dicembre 2023, denunciando il ritardo come pretestuoso e inadeguato; *v*) non avendo ricevuto alcuna risposta formale dopo otto mesi dall'istanza di AU, la società decideva di agire legalmente per ottenere una pronuncia che dichiarasse l'illegittimità del silenzio dell'Amministrazione e la obbligasse a procedere nel rispetto delle norme di legge;

in punto di diritto che con il suo comportamento inerte, l'Amministrazione violava l'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, che impone la convocazione della Conferenza dei Servizi entro 30 giorni e la conclusione del procedimento entro 90 giorni, e l'art. 13 del D.L. 76/2020, che rafforza tale obbligo prevedendo una convocazione semplificata entro cinque giorni lavorativi dalla domanda; inoltre, tale inerzia era altresì in contrasto con i principi di celerità, efficienza e buon andamento amministrativo sanciti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonché con il quadro normativo europeo che promuove la semplificazione e accelerazione delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili, ritenute di interesse pubblico prevalente.

Costituitosi in data 25.3.24, l'Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Sicilia ha resistito al ricorso *ex adverso* proposto per le ragioni meglio indicate nella memoria difensiva.

Alla camera di consiglio del 6.11.24 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato per quanto appresso spiegato.

Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'art. 12, comma 3, stabilisce che il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili deve avviarsi con la convocazione della Conferenza dei Servizi entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta da parte dell'interessato. Il successivo comma 4 specifica che la Conferenza dei Servizi deve concludere il procedimento entro un termine massimo di 90 giorni, garantendo tempi certi e definiti per il rilascio dell'autorizzazione.

Nel caso in esame, l'istanza per l'Autorizzazione Unica è stata presentata il 28 giugno 2023; pertanto, la Conferenza dei Servizi avrebbe dovuto essere convocata entro il 28 luglio 2023, con conclusione del procedimento entro il 28 ottobre 2023. Tuttavia, l'Assessorato Regionale, nonostante le reiterate richieste avanzate dalla società, è rimasto inerte, venendo meno all'obbligo di convocazione entro il termine di legge.

Tale protratta inazione contrasta con l'art. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 387 del 2003, determinando una protrazione ingiustificata della fase istruttoria ed impedendo la conclusione dell'*iter* autorizzativo nei tempi previsti.

Sulla illegittimità del silenzio serbato dalla p.a. sulla richiesta del privato vale richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2022, n. 7703), secondo cui il silenzio-inadempimento dell'Amministrazione sussiste quando questa, nonostante un'istanza presentata, omette di concludere il procedimento entro i termini previsti, violando l'obbligo di provvedere. Tale obbligo, come previsto dall'art. 2 della L. n. 241/1990, si applica sia nei casi espressamente disciplinati dalla legge sia quando, per ragioni di giustizia, equità o per rapporti consolidati tra Amministrazione e cittadino, si genera una legittima aspettativa del privato a ottenere

una risposta, qualunque essa sia, per poter eventualmente tutelare i propri diritti in sede giurisdizionale (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 10 maggio 2024, n. 742; T.A.R. Sardegna, sez. I, 27 aprile 2024, n. 342). Pertanto, l'Amministrazione, di fronte a un'istanza non pretestuosa, è tenuta a rispondere anche se considera la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, conformandosi ai principi di correttezza, buon andamento e trasparenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2023, n. 4666).

In merito all'applicazione dell'istituto del silenzio-inadempimento nei procedimenti di rilascio di autorizzazione unica ex art. 12 D.lgs. n. 387 del 2003, si veda T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, Sent. (data ud. 29/05/2024) 19/07/2024, n. 2612, che si è pronunciata su un caso sovrapponibile a quello in esame.

Nei termini precisati, il ricorso introduttivo del giudizio è, quindi, fondato e merita di essere accolto, dovendosi dichiarare l'illegittimità dell'inerzia serbata dal resistente Assessorato Regionale; conseguentemente va ordinato al resistente di pronunciarsi – entro il termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione se anteriore, della presente sentenza – sulla richiesta formulata dalla società ricorrente (impregiudicato il merito delle decisioni da adottare).

In caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, il Collegio si riserva la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'art. 117, comma 3, cod. proc. amm., su apposita istanza di parte, che procederà in via sostitutiva.

Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente (ex art. 91 c.p.c.) e si liquidano in favore della ricorrente – avuto riguardo allo scaglione di riferimento e alle caratteristiche della controversia (art. 4 dm 55/14) – in complessivi € 2.000,00 per compensi di avvocato; oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

1. accoglie il ricorso, nei sensi e nei termini in motivazione e, per l'effetto, dichiara illegittimo il silenzio dell'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, assegnando allo stesso il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero dalla notificazione ove anteriore, della presente sentenza, per pronunciarsi sulla richiesta formulata dalla società ricorrente;

2. riserva la nomina del commissario ad acta ex art. 117, co. 3. cod. proc. amm.;

3. condanna l'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida complessivamente in € 2.000,00 (Euro duemila/00); oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato;

4. dispone, a cura della Segreteria, l'adempimento di cui all'art. 2, comma 8, della L. 7 agosto 1990, n. 241, al passaggio in giudicato della presente sentenza.

La presente sentenza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.

(Omissis)